INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio per la modifica dell'art. 34 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)

del 22 giugno 2020

Traendo spunto dall'esperienza positiva, maturata nel corso del periodo di emergenza sanitaria legata al COVID-19, durante il quale le Commissioni parlamentari, anziché riunirsi in presenza a Bellinzona, hanno potuto svolgere buona parte delle sedute in modalità virtuale (teleconferenze) e quindi proseguire regolarmente i rispettivi lavori nel rispetto delle vigenti misure sanitarie e di distanziamento sociale imposte dalle circostanze, con la presente iniziativa parlamentare si propone di formalizzare nella LGC la facoltà, per Commissioni e Sottocommissioni, di riunirsi in altro luogo, oppure virtualmente, qualora vi sia da prevedere una durata ridotta delle sedute. Si precisa che non saranno ammesse situazioni "ibride", in cui parte della commissione si riunirà in presenza e parte della commissione virtualmente.

Per i suesposti motivi, si chiede al Gran Consiglio di accogliere favorevolmente la proposta di modifica legislativa annessa alla presente iniziativa parlamentare elaborata.

Per l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio:

Daniele Caverzasio, Presidente Agustoni - Durisch - Foletti -Gianella Alessandra - La Mantia -Morisoli - Pini - Schoenenberger

Disegno di

LEGGE

sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; modifica

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 vista l'iniziativa parlamentare elaborata 22 giugno 2020 dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio;

decreta:

I.

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) è modificata come segue:

Articolo 34 cpv. 3 (nuovo)

³Di regola, Commissioni e Sottocommissioni si riuniscono in presenza, presso la residenza governativa a Bellinzona o in un altro luogo, previa decisione del Presidente. Esse possono altresì riunirsi virtualmente in videoconferenza, qualora vi sia da prevedere una durata ridotta delle sedute.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.